Monza, 25.01.2019

Circolare 03/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

Oggetto: rottamazione ter cartelle e stralcio cartelle esattoriali.

Con la presente circolare, si forniscono informazioni circa i due provvedimenti indicati in oggetto, restando a disposizione dei clienti che necessitassero di specifica consulenza al riguardo.

1. Rottamazione ter

Premessa

Nell'*iter* di conversione in legge del D.L. 199/2018 sono state introdotte alcune importanti novità alla originaria disciplina della nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista nell'articolo 3, D.L. 119/2018. Si tratta di modifiche la cui finalità è quella di rendere ancora più appetibile il ricorso alla terza edizione della sanatoria dei debiti a ruolo - c.d. rottamazione-*ter* - nella speranza di raggiungere gli obiettivi assegnati in termini di maggior gettito e di riduzione della ingente mole di crediti in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Tra le novità principali spicca il maggior numero di rate che potranno essere scelte dai contribuenti che passano dalle originarie 10 su base semestrale a 18, di cui le prime 2 semestrali e le restanti 16 su base trimestrale. Altra novità importante è costituita dall'introduzione del c.d. "lieve inadempimento", ossia della possibilità di non perdere i benefici concessi dalla definizione agevolata nel caso di versamento degli importi dovuti con un ritardo non superiore ai 5 giorni.
Tra le altre modifiche si segnalano, infine, alcuni aggiustamenti tecnici fra i quali l'inserimento della possibilità di ottenere un DURC positivo, relativamente ai carichi oggetto di richiesta di definizione agevolata, nonostante l'interruzione nei pagamenti dei piani di dilazione, per effetto della presentazione della richiesta di adesione alla rottamazione-*ter*, che non era stato inserito nella versione originaria del provvedimento. Scopo della presente analisi è, dunque, quello di ripercorrere l'intero provvedimento di definizione agevolata dei carichi a ruolo nella sua versione definitiva contenuta nell'articolo 3, D.L. 119/2018, con particolare attenzione alle suddette novità inserite nella fase della conversione in legge dello stesso[1].

I pagamenti possono arrivare fino a 18 rate

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 119/2018, l'articolo 3, al comma 2, prevede ora che il pagamento delle somme dovute a seguito della presentazione della richiesta di definizione agevolata possa essere effettuato:
− in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
− nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Rispetto alla formulazione originaria, è, dunque, aumentato il numero delle rate che si possono scegliere, che è passato da 10 a 18, nonchè la frequenza delle stesse (da semestrali a trimestrali anche se solo per le 16 successive). È rimasto fermo, invece, l'arco temporale massimo entro il quale si potrà spalmare il debito che continua a essere di circa 5 anni, con l'ultima rata delle 18 massime consentite in scadenza al 30 novembre 2023.
Le novità introdotte in sede di conversione del suddetto decreto legge, non hanno invece modificato quanto previsto per le somme residue dovute sulla base della passata rottamazione-*bis*.

1 Conversione avvenuta per effetto della L. 136/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018.

Infatti, nell'ipotesi in cui il debitore abbia regolarmente corrisposto le rate dovute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 o, comunque, le abbia regolarizzate entro il nuovo termine differito del 7 dicembre 2018, introdotto dal comma 21, articolo 3, D.L. 119/2018, rimane ferma la quota di 10 rate semestrali di eguale importo già previste nella versione originaria del provvedimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore non abbia regolarmente corrisposto le rate dovute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018, questi potrà comunque essere ammesso alla rottamazione - *ter* ma il pagamento dovrà avvenire in tre anni (2019, 2020 e 2021) anziché in cinque anni, da effettuarsi in 10 rate, di cui due in scadenza nel 2019 e le altre otto in scadenza negli anni 2020 e 2021.
Le modifiche introdotte al numero massimo delle rate ammissibili (18 in tutto) hanno imposto la necessità di apportare le conseguenti modifiche al modello DA-2018 e alle relative istruzioni per la compilazione.
Oggi la parte del modello relativa alla scelta della modalità di pagamento si presenta infatti come segue:
Come si legge nelle istruzioni alla compilazione, nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento rateale senza indicare il numero delle rate prescelte, verrà concesso il numero massimo delle rate possibili ossia 18. In questo senso, le istruzioni precisano infatti che nell'apposita casella debba essere indicato un numero di rate prescelte variabile da 2 a 17.
Sui pagamenti rateali saranno poi dovuti, con decorrenza dal 1° agosto 2019, gli interessi nella misura del 2% su base annua.
La possibilità di arrivare fino a 18 rate dovrebbe consentire ai debitori di poter affrontare con maggiore tranquillità i singoli pagamenti, anche se, come abbiamo già evidenziato, è rimasto inalterato l'arco temporale massimo di 5 anni entro il quale può essere spalmato l'importo da corrispondere per la definizione agevolata.

Il "lieve" ritardo nel pagamento delle rate

Come abbiamo già anticipato il principio del "lieve inadempimento" è stato inserito nella rottamazione-*ter* durante i lavori di conversione del D.L. 119/2018.
Nello specifico la disciplina del lieve ritardo nel pagamento delle rate dovute è ora contenuta nel nuovo comma 14-*bis*, articolo 3, D.L. 119/2018 che così recita:
"nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi".
Si tratta di una novità estremamente importante e favorevole, destinata a differenziare la rottamazione-*ter* dalle 2 precedenti edizioni della sanatoria dei carichi affidati all'agente della riscossione. Infatti, per mezzo della previsione sopra riportata, i contribuenti avranno la possibilità di evitare la decadenza dai benefici della rottamazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui il pagamento della prima e unica rata o di una rata successiva alla prima, avvenga in ritardo, purché questo non superi i 5 giorni dalla scadenza originariamente prevista.
Il nuovo comma 24-*bis*, articolo 3, D.L. 119/2018 estende l'istituto del lieve ritardo anche ai pagamenti degli importi residui ancora dovuti per la rottamazione-*bis,* che verranno rateizzati in automatico dal concessionario della riscossione per effetto di quanto previsto nei commi 21 (residui rottamazione-*bis*) e 24 (residui prima rottamazione sospesi per eventi calamitosi) della stessa disposizione normativa.
Nello specifico il suddetto comma 24-*bis* prevede infatti che:
"le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a 5 giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019".
Da ultimo occorre considerare che la tolleranza introdotta dal Legislatore con il lieve inadempimento riguarda soltanto il ritardo nel pagamento degli importi e non il minor versamento degli importi dovuti.
Ciò significa che il contribuente che paga una rata con un ritardo non superiore ai 5 giorni non decade dalla rottamazione-*ter,* mentre colui che effettua tempestivamente il pagamento ma versa un importo inferiore, anche di un solo euro, rispetto a quanto dovuto, decadrà automaticamente dai benefici della nuova definizione agevolata.
La decadenza dai benefici della rottamazione-*ter*, disciplinata espressamente dal comma 14, articolo 3, D.L. 119/2018 della disposizione in commento, prevede che:
"in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione".
Sono 3, dunque, le cause di decadenza dai benefici della rottamazione-*ter* che si possono così riassumere:
1. mancato pagamento di una rata;

2. insufficiente pagamento di una rata;
3. tardivo pagamento di una rata oltre i 5 giorni dalla scadenza prevista.

A seguito della decadenza dalla rottamazione-*ter* occorre, inoltre, considerare anche che:

− i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero;

− il pagamento non potrà più essere oggetto di rateizzazione ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.

Rilascio del Durc positivo

Per effetto di una ulteriore modifica al comma 10, articolo 3, D.L. 119/2018, intervenuta sempre durante i lavori di conversione, viene ora espressamente previsto che a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che costituiscono oggetto della rottamazione-*ter*, si rende applicabile la disposizione di cui all'articolo 54, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

In pratica il Legislatore è intervenuto per rimediare alla mancata previsione del rilascio del Durc positivo da parte dell'Inps in seguito alla presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, non contemplata nella versione originaria del suddetto comma 10, articolo 3, D.L. 119/2018. Grazie a questa modifica i debitori che presentano il modello DA-2018 per i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione potranno, comunque, ottenere il rilascio del Durc positivo da parte dell'Inps anche nelle more dell'accoglimento della domanda, nonché nel corso dei successivi pagamenti rateali degli importi dovuti per la definizione agevolata.

Altre novità nella modulistica e nelle modalità di accesso

Dopo aver visto le principali novità apportate alla rottamazione-ter nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del D.L. 1219/2018, vediamo adesso quali novità sono state introdotte dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per agevolare i debitori nell'accesso alla nuova sanatoria dei carichi a ruolo.

Il primo strumento operativo messo a disposizione degli utenti è il c.d. "Prospetto informativo" che consente di conoscere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata 2018, ai sensi del D.L. 119/2018 e quelli che ne restano invece esclusi. Il suddetto prospetto informativo può essere richiesto dai singoli utenti attraverso la compilazione di un apposito *form* disponibile online sul sito dell'AdER (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it). Si tratta di uno strumento sicuramente utile per districarsi all'interno dei vari carichi a ruolo che il singolo utente potrebbe avere sulla propria posizione, tenuto conto dell'intreccio venutosi a creare fra la rottamazione-*ter* e i precedenti provvedimenti di definizione agevolata[2]. L'altro strumento messo a disposizione degli utenti, già presente nelle passate edizioni della sanatoria dei carichi a ruolo, è il c.d. "Fai D.A. te", che consente la presentazione online della domanda di accesso alla rottamazione-*ter*. Grazie a questa applicazione, presente sul sito *internet* dell'Agenzie delle entrate-Riscossione, si potrà infatti presentare *online* la domanda di adesione, compilando, entro il 30 aprile 2019, l'apposito *form* e allegando allo stesso la prevista documentazione necessaria per il riconoscimento. Le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ricordano, inoltre, che il *form* per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata è disponibile anche nell'area riservata dell'utente nella quale, accedendo con apposite credenziali, si potrà evitare di allegare la documentazione di riconoscimento.

La tempistica della Rottamazione-*ter*

Nessuna novità è stata, invece, introdotta per quanto riguarda le tempistiche della nuova definizione agevolata. In tale senso sono state mantenute ferme le originari previsioni contenute nell'articolo 3, D.L. 118/2019, che possono, quindi, essere brevemente ripercorse a chiusura della presente analisi.

Rottamazione-*ter*: le date da rispettare[3]

2 A tale proposito occorre ricordare che mentre potranno formare oggetto di rottamazione-ter i carichi per i quali si era richiesta, ma non definita, la prima rottamazione dei ruoli (D.L. 193/2016) per i carichi oggetto di richiesta di rottamazione-bis (D.L. 148/2017) l'unica possibilità di accesso alla nuova definizione è condizionato all'avvenuto e integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute per tale sanatoria in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

3 Per effetto di quanto previsto nel comma 14-bis, articolo 3, D.L. il pagamento tardivo delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia della definizione agevolata.

entro il 30 aprile 2019	il debitore deve presentare il modello DA-2018 all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel quale dovrà essere indicato il numero di rate prescelte
entro il 30 giugno 2019	l'agente della riscossione comunicherà al contribuente l'accettazione della domanda di cui sopra, gli importi dovuti e quello delle singole rate con la relativa scadenza di pagamento
entro il 31 luglio 2019	il debitore deve provvedere al pagamento della prima o unica rata dovuta
entro il 30 novembre 2019	il debitore dovrà versare la seconda ed eventuale ultima rata maggiorata di interessi
dal 28 febbraio 2020 in poi	il debitore che ha scelto una rateazione superiore a 2 rate dovrà procedere al versamento delle rate successive con decorrenza: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, maggiorate al tasso di interesse del 2% annuo

2. Lo stralcio dei debiti derivanti dalle dichiarazioni fiscali delle persone fisiche in grave difficoltà economica

I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell'Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell'Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-*ter*, L. 3/2012. La modulistica utile alla presentazione dell'istanza di saldo e stralcio è già stata pubblicata ed è disponibile al *link* https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf

I debiti per i quali è possibile presentare l'istanza di stralcio entro il 30 aprile 2019

I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

a) dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e

b) dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

possono essere estinti con il pagamento di importi forfettari degli stessi debiti qualora sussista una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata da un Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro ovvero dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14-*ter*, L. 3/2012 (debitore in stato di sovraindebitamento per cui il tribunale competente ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione di tutti i suoi beni).

Lo stralcio dei debiti affidati all'Agente della riscossione derivanti dall'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali dovrà essere richiesto mediante una istanza da presentare all'Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, mediante il modello SA-ST la cui pagina informativa è disponibile al *link* https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/.

La definizione avverrà mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato dei seguenti importi forfettari, diversi a seconda del valore dell'Isee del nucleo familiare:

- Isee del nucleo familiare del debitore non superiore a 8.500 euro: pagamento **nella misura del 16% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 8.500 euro ma non superiore a 12.500 euro: pagamento **nella misura del 20% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;

- Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 12.500 euro ma non superiore a 20.000 euro: pagamento **nella misura del 35% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi** (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio.

Per le persone fisiche per cui è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio il pagamento dovrà essere effettuato **nella misura del 10% dell'importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi.**

Le tempistiche di versamento delle somme per cui si richiede il saldo e stralcio

Qualora il contribuente attesti una situazione di grave e comprovata difficoltà economica può presentare entro il 30 aprile 2019 il modello SA-ST all'Agente della riscossione a mezzo pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità, ovvero presentandosi di persona presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall'omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 del dettaglio delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l'importo delle singole rate. I principali effetti della presentazione dell'istanza di stralcio saranno la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e l'impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non è fattore ostativo alla presentazione dell'istanza di saldo e stralcio l'eventuale precedente adesione alle definizioni agevolate denominate "Rottamazione-*bis*" o "Rottamazione-*ter*", anche qualora le definizioni agevolate non siano state perfezionate.

Qualora siano stati effettuati versamenti parziali a seguito della precedente adesione alla definizione agevolata "rottamazione-*bis"* ovvero "rottamazione-*ter",* gli importi già versati relativi alle rate scadute resteranno definitivamente acquisiti ma la presentazione dell'istanza di saldo e stralcio (modello SA-ST) consentirà di pagare gli importi residui della definizione agevolata dilazionando quanto dovuto in 17 rate, l'ultima con scadenza nell'anno 2025.

I controlli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

L'Agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione del valore Isee del nucleo familiare. In presenza di irregolarità od omissioni il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella istanza di saldo e stralcio presentata. Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della richiesta degli enti competenti, ovvero nei casi di falsità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti previsti ed i debiti residui sono riaffidati in riscossione.

Restando a disposizione per fornire specifica consulenza al riguardo di quanto sopra esposto, si coglie l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

p. Percudani & Partners